

STATUTO

EU.GENIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PASQUALE VENA
120

Numero REA: MT - 201167

Codice fiscale: 01354490771

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

*Allegato "A" al
rogito n.8393 di Raccolta*

STATUTO DELLA SOCIETA'

"EU.GENIA S.r.l. - Impresa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione **"EU.GENIA S.r.l. - Impresa Sociale"**.

ARTICOLO 2) - SEDE - La Società ha sede in Matera.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, unità locali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

ARTICOLO 3) - OGGETTO - La società persegue senza alcuno scopo di lucro finalità di beneficio comune, promuovendo la promozione di attività a sfondo sociale, e incrementando le ricadute sociali positive sui soggetti a cui è principalmente volta la propria stessa attività, sulle persone che ne fanno parte, sia come soci che in altri ruoli, sui portatori di interessi con i quali opera (lavoratori, clienti, fornitori, pubblica amministrazione e società civile).

In qualità di Impresa Sociale, la Società intende pertanto operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, esercitando in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come stabilito dal Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n.112.

In tale contesto, la società ha per oggetto:

a) l'attività di realizzazione, organizzazione e gestione di centri privati di ricovero e residenza per anziani, autosufficienti e non, con annessi servizi utilizzabili anche da terzi; di case di cura geriatrica per l'assistenza medica non chirurgica, terapeutica e riabilitativa dell'anziano, compresa l'attività di assistenza post-operatoria medica, infermieristica e paramedica, correlate alla salute dell'anziano;

- l'attività di realizzazione, organizzazione e gestione di case di cura private polispecialistiche aventi ad oggetto prestazione di servizi di cura di persone affette da disabilità pertinenti alla medicina generale e a singole specialità mediche, compreso il ricovero e la degenza temporanea funzionalizzate all'assistenza medica terapeutica e alla riabilitazione;

- la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale potrà avvenire con servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale e domiciliare;

a tali fini la società potrà svolgere attività di approntamento di tutti i servizi complementari e necessari allo svol-

gimento dell'attività medica, con particolare riguardo alla organizzazione di locali attrezzati ad uso ambulatoriale, di locali attrezzati per la degenza e l'assistenza post-operatoria, alla predisposizione dei servizi per tutta l'attività medica, infermieristica e di assistenza paramedica necessaria che sarà svolta da soggetti abilitati ed idonei, nonché alla organizzazione ed esecuzione dell'attività amministrativa correlata alla prenotazione delle visite e all'assistenza del malato;

resta inteso che alla società resta interdetto l'esercizio in proprio dell'attività professionale medico-sanitaria, infermieristica e paramedica e di qualsiasi altra attività comunque riferibile alla esecuzione della prestazione sanitaria che si intende riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati e iscritti nell'apposito albo professionale;

- l'attività edile di costruzione, recupero, restauro, gestione, manutenzione, valorizzazione dei suddetti centri di ricovero e residenza e delle suddette strutture, che tenga conto del valore identitario, storico-artistico e paesaggistico ambientale, in linea con i principi di compatibilità, reversibilità, minimo intervento ed eco-sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali, distributivi e prospettici dei beni, nonché della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente in cui i beni sono inseriti;

- l'attività di ristorazione, bar e servizio mensa, di servizi di pulizia e di servizi connessi a tutto quanto sopra indicato;

- il commercio al dettaglio di prodotti per il tempo libero, sanitari e di sussidio alle suddette attività;

b) le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi sociali nei predetti settori a prova di futuro;

- l'utilizzo di elementi innovativi qualificanti i propri progetti dal punto di vista tecnologico (materiali, fonti energetiche alternative, risparmio energetico ecc.) della salvaguardia dell'ambiente;

- la ricerca di metodologie e strumenti affinché l'attività di assistenza e cura possa svolgersi con i principi di innovazione verso la sostenibilità, con interventi di risparmio e di efficienza energetica;

- l'istituzione di centri di ricerca di base in campo biomedico e centri di ricerca applicata nelle patologie dell'età avanzata;

- la formazione professionale e umana del personale infermieristico;

- la cura di programmi di cooperazione scientifica per lo sviluppo integrato delle discipline di settore;

- la costituzione di opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese;
 - la promozione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale nei settori di competenza;
 - la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;
 - le attività di training e coaching;
 - la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;
 - le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio e dei soggetti portatori di interessi;
 - la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;
 - l'ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti software;
 - l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;
 - l'ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo;
 - la realizzazione di studi e progetti;
 - l'attività di ricerca, di studio, di promozione nei campi suindicati, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, nell'ambito dei settori di competenza; le sovvenzioni, i premi e le borse di studio saranno concessi secondo i criteri e le modalità indicate nei relativi bandi;
 - la gestione delle strutture, pur privatistica, che garantisca l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei beni e delle aree esterne di pertinenza, permanente o temporanea, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive, sociali e di scoperta del territorio, tenendo conto del contesto e dei fabbisogni locali;
 - l'apporto, attraverso le proprie attività, al processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui i beni sociali sono inseriti e ad attivare iniziative che favoriscano il coinvolgimento, la valorizzazione e la tutela del territorio (utilizzo di risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali ecc.).
- La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.
- La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso

rapporti di partnership non esclusivi con altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati e intende collaborare con Enti di Ricerca, Istituti, Università o Enti che abbiano le proprie finalità.

La società si propone di diventare un modello di riferimento per tutti gli operatori nel settore dell'assistenza.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità che tutti i soggetti coinvolti nella propria filiera e soprattutto gli utenti dei propri servizi trovino soddisfazione dei propri bisogni umani fondamentali di comprensione, identità, affetto, protezione e si impegna altresì a creare le migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la società crea, sostiene e sviluppa progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private.

La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la società potrà contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere senza limiti alle più diverse forme di finanziamento con istituti e società di credito, banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni e avalli anche a favore di terzi. Potrà inoltre concedere ipoteche sui propri beni, anche a favore di terzi, il tutto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n.385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra.

Per il conseguimento dei suoi scopi, la società potrà avvalersi di ogni genere di agevolazioni e contributi previsti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento alle leggi a favore delle iniziative imprenditoriali ed industriali nel Mezzogiorno d'Italia.

ARTICOLO 4) - DURATA - La società ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE.

DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

ARTICOLO 6) - AUMENTO DI CAPITALE - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro o in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, sia mediante passaggio di riserve a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n.112/2017.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati interamente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto d'opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art.2481 bis - terzo comma - C.C. per il caso di sottoscrizioni parziali.

ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER

ATTO TRA VIVI - Nel caso di trasferimento tra vivi della quota a terzi che non siano i soci o parenti in linea retta dei soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti che non siano i soci, deve farne offerta con lettera raccomandata A/R, contenente l'indicazione del cessionario, del prezzo richiesto o il valore della quota e delle modalità contrattuali, all'Organo Amministrativo e agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione.

Il diritto deve essere esercitato dal socio a mezzo raccomandata A/R nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere alle modalità indicate, la quota offerta.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

Il prezzo/valore della quota, in caso di disaccordo su quello richiesto, sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; per la valutazione della partecipazione si applicheranno le norme di legge previste in tema di rimborso della quota del socio recedente.

ARTICOLO 9) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE - Il trasferimento di quote mortis causa avverrà nel rispetto delle norme di diritto successorio. Si precisa che, in caso di pluralità di eredi, la partecipazione sociale si suddividerà automaticamente fra gli stessi pro-quota.

ARTICOLO 10) - RECESSO DEL SOCIO - Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione spedita entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese o, laddove quest'ultima non sia prevista, dalla data della trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso, o se quest'ultimo è determinato da fatto diverso da una decisione, dalla conoscenza del fatto da parte del socio.

Il recesso, se legittimamente esercitato, ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Spetta al socio che esercita il diritto di recesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'art.3 del Decreto Legislativo n.112/2017.

ARTICOLO 11) - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art.2473 bis c.c.:

- per giusta causa dovuta a grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo;
- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata dall'organo amministrativo al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione nei termini come sopra previsto mediante riduzione del capitale sociale.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

ARTICOLO 12) - CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al revisore, se nominati.

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli

della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni il sindaco unico o i sindaci, se nominati, ovvero un professionista di propria fiducia.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto mediante deliberazione assembleare.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 14) - ASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel Registro delle Imprese, oppure telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro delle Imprese, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare e l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad un altro socio e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c.

Per le persone giuridiche socie, la rappresentanza in assemblea sarà regolata dallo Statuto Sociale della società o dell'Ente socio.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano di età nel caso di due Amministratori, o dal solo Amministratore presente o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti in regola con le modalità di efficacia e pubblicità previste dal codice civile.

L'assemblea può essere tenuta in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 15) - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un Amministratore Unico, da due amministratori con firma congiunta o disgiunta, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, a scelta dell'assemblea che li nomina.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci e possono essere rieletti, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea, salvo revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti ed esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

ARTICOLO 16) - POTERI - L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo, quindi, potrà compiere tutti gli atti di gestione, come, a titolo esemplificativo, acquistare aziende commerciali, nonché beni mobili ed immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti, sia presso la Agenzia del Territorio, che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, ed in particolare presso Banche, con prelevamenti - anche allo scoperto nei limiti degli affi-

damenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia; sono quindi conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

L'Amministratore Unico può conferire, anche a terzi, deleghe o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Per i rapporti di lavoro riguardanti il personale dipendente della società e le relative situazioni previdenziali, assistenziali, assicurative e retributive, per la normativa in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, per i rapporti con l'amministrazione finanziaria e i rapporti con l'ufficio del Registro delle Imprese, anche ai fini delle connesse responsabilità, l'amministrazione e la rappresentanza attiva e passiva della società, anche giudiziale, potrà essere attribuita ad un unico amministratore.

ARTICOLO 17) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, se non vi hanno provveduto i soci al momento della nomina.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta esso lo giudichi necessario, ovvero su richiesta di un consigliere o, se nominati, dei sindaci o del revisore.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,
- telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro delle Imprese.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma o telefax entro il termine indicato nella richiesta.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

ARTICOLO 18) - DECADENZA - Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 19) - COMPENSO - Il compenso all'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina, o successivamente.

Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa a beneficio del suddetto organo per l'erogazione, a scadenza, delle somme a questo spettanti.

Resta vincolante il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n.112/2017.

ARTICOLO 20) - RAPPRESENTANZA SOCIALE - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o ai due amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 21) - DIRETTORE TECNICO - L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Direttori tecnico-amministrativi, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso.

ARTICOLO 22) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Restano ferme le norme inderogabili tempo per tempo in vigore.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23) - ESERCIZI SOCIALI - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura, al numero delle unità operative, all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 24) - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - Gli utili dell'esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art.2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.112/2017.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art.2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili e che siano relative al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo equità in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

ARTICOLO 27) - RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI - Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese.

Pertanto tutte le comunicazioni dirette ai soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascuno risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 28) - RINVIO - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, nonché alle previsioni dettate dal D.Lgs. 03 luglio 2017, n.112 ed alle norme dettate in materia di "impresa sociale".

Firmato: Vincenzo IANARO notaio - impronta del sigillo.

16 di 16